

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELLA SALUTE

Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico  
Servizio 7 - Sicurezza alimentare

Iscrizione Laboratorio “Studio Chimico Ambientale S.R.L.” sito nel Comune di Catania -Zona Industriale VIII Strada- nell’Elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell’ambito delle procedure di autocontrollo delle imprese alimentari al n. 2020 /CT/018

**Il Dirigente Generale**

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTE le leggi regionali del 3 novembre 1993 n. 30 e del 20 agosto 1994 n. 33;

VISTA la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;

VISTO l’articolo 5 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2 che ha istituito la voce di tassa regionale per l’iscrizione nell’elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell’autocontrollo e della applicazione del sistema HACCP;

VISTA la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008 “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e della Amministrazione della Regione”;

VISTA la legge regionale del 14 aprile 2009, n. 5 “*Norme per il riordino del servizio sanitario regionale*”;

VISTO l’art. 68 della legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014 e le s.m.i;

VISTO il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con il R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 e le s.m.i;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale e le s.m.i;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000 sull’individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative da trasferire alle Regioni in materia di salute e sanità veterinaria, ai sensi del D.L. del 31 marzo 1998, n. 112 e s.m.i.;

VISTO il Reg. CE n. 178 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare e le s.m.i;

VISTO il Reg. CE n. 852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari e le s.m.i;

VISTO il Reg. CE n. 853 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e le s.m.i;

VISTO il D.L.vo 6 novembre 2007 n. 193 di attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore;

VISTO il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, che abroga tra l’altro, i Regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento

- Europeo e del Consiglio;
- VISTO il Decreto Legislativo n. 159 del 6 settembre 2011, inerente il Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;
- VISTA la legge n. 190 del 6 novembre 2012, inerente disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e s.m.i.;
- VISTA la legge 7 luglio 2009, n. 88 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle comunità europee - legge comunitaria 2008", che all'art. 40 stabilisce che i laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo per le imprese alimentari devono essere accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, per le singole prove o gruppi di prove, da un organismo di accreditamento riconosciuto e operante ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011;
- VISTO l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome sul documento relativo alle "Modalità operative di iscrizione, aggiornamento, cancellazione dagli elenchi regionali dei laboratori e modalità per l'effettuazione di verifiche ispettive uniformi per la valutazione della conformità dei laboratori" (Rep. Atti n. 78/CSR del 8 luglio 2010);
- VISTO il D.D.G. n. 1095/11 del 14 giugno 2011, con cui è stato recepito il predetto Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome;
- VISTO il D.A. n. 2649/11 del 20 dicembre 2011, con cui è stato istituito l'*Elenco regionale dei laboratori che effettuano attività di analisi nell'ambito dell'autocontrollo alimentare e modalità di gestione ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni n. 78/CSR del 8 luglio 2010*;
- VISTO il D.A. n. 1736/12 del 05 settembre 2012, con cui è stato approvato l'*Elenco regionale dei laboratori che effettuano attività di analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle imprese alimentari*, e successivi aggiornamenti;
- VISTO il D.D.G. n. 434/2017 del 09.03.2017 con il quale è stato approvato l'ultimo aggiornamento dell'Elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle imprese alimentari;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 12 del 27 giugno 2019, con il quale è stato emanato il regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del Decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013 n. 6, e s.m.i.;
- VISTO il D.P.Reg. n. 2762 del 18 giugno 2020 con il quale, vista la Delibera di Giunta n. 254 del 14 giugno 2020, è stato conferito, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 20/2003, l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico alla Dott.ssa Maria Letizia Di Liberti
- VISTA la nota prot. n.153780 del 29 settembre 2020, acquisita al protocollo di questo Dipartimento al n. 33606 del 30 settembre 2020, con la quale l'ASP di Catania ha inviato l'istanza della società "Studio Chimico Ambientale S.R.L"- P.IVA n. 04988740876, sito nella Zona Industriale VIII Strada del comune di Catania, per l'iscrizione nell'Elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle imprese alimentari;
- VISTO la nota prot.n. 146700 del 18 settembre 2020 relativa al verbale di sopralluogo congiunto effettuato presso il laboratorio da parte dei SIAV, SIAN e SIAOA dell'Asp di Catania con espresso nulla osta all'iscrizione del laboratorio nell'elenco regionale;
- VISTO il Certificato di Accreditamento n. 1567L Rev.01 data di modifica 18.02.2020 rilasciato da Accredia alla società "Studio Chimico Ambientale S.R.L";
- VISTA la ricevuta di versamento (bollettino di C/C postale n. 17/053 04 del 21.05.19) della tassa di concessione governativa prevista per il rilascio del provvedimento;
- VISTA la dichiarazione resa dall'interessato ai sensi dell'Art.89 del D.lvo.159/2011 e s.m.i inviata

dall'ASP di Catania in data 15 ottobre 2020;

CONSIDERATO che sono trascorsi oltre trenta giorni dalla consultazione della B.D.N.A. effettuata in data 21 ottobre 2020, e pertanto la società in oggetto può essere iscritta nell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle imprese alimentari sotto condizione risolutiva ai sensi dell'Art. 88 del D.lvo.159/2011 e s.m.i.;

VISTA la completezza e la correttezza della documentazione allegata alla predetta istanza;

RITENUTO di dovere procedere alla iscrizione nell'*Elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle imprese alimentari*, della società "Studio Chimico Ambientale S.R.L" - P.IVA n. 04988740876, sito nella Zona Industriale VIII Strada del comune di Catania;

## DECRETA

### Articolo 1

1. Per quanto espresso in premessa, che qui s'intende interamente ripetuto e trascritto il laboratorio della società "Studio Chimico Ambientale S.R.L"- P.IVA n. 04988740876, sito nella Zona Industriale VIII Strada del comune di Catania è iscritto al numero **2020/CT/018** dell'*Elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle imprese alimentari*.
2. L'Elenco approvato con D.D.G. n. 434/2017 del 9 marzo 2017 viene integrato con le informazioni di cui al comma precedente.
3. L'Elenco delle prove accreditate del laboratorio della società "Studio Chimico Ambientale S.R.L"- è consultabile nel sito istituzionale dell'organismo di accreditamento Accredia.

### Articolo 2

1. Il legale rappresentante del laboratorio della società "Studio Chimico Ambientale S.R.L"- è tenuto a:
  - a) riportare nei rapporti di prova delle analisi effettuate nell'ambito dell'autocontrollo alimentare il numero di iscrizione nell'elenco regionale;
  - b) comunicare tempestivamente all'ASP competente territorialmente la sostituzione del direttore tecnico del laboratorio, corredando la comunicazione con il certificato di iscrizione all'albo professionale del nuovo direttore e la dichiarazione di cui all'allegato 3 del D.A. n. 2649/11;
  - c) comunicare l'inserimento o la cancellazione di specifiche matrici o prove analitiche inerenti l'attività di analisi nell'ambito dell'autocontrollo, nonché l'esito delle verifiche effettuate dall'organismo di accreditamento nel termine massimo di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Il mancato accreditamento o il difetto della sua comunicazione entro i termini previsti dal precedente punto c), comportano la cancellazione d'ufficio del laboratorio o delle specifiche prove dall'elenco regionale.
3. Il legale rappresentante del laboratorio della società "Studio Chimico Ambientale S.R.L"- potrà affidare l'esecuzione di determinate prove ad altro laboratorio, accertandone preliminarmente l'accreditamento ai sensi dell'Accordo del 8 luglio 2010 e conservando la documentazione comprovante i requisiti dei laboratori affidatari per le successive verifiche dell'Autorità Competente.
4. E' fatto obbligo al titolare o legale rappresentante del laboratorio del rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

### **Articolo 3**

Il presente decreto viene pubblicato sul sito Web di questo Dipartimento e trasmesso all'Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, per la successiva notifica al laboratorio.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. e ricorso straordinario al Presidente della Regione, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla pubblicazione nel sito istituzionale della Regione Siciliana.

Palermo li, 02/12/2020

Il Dirigente Generale  
(Dr.ssa Maria Letizia Di Liberti)

Il Dirigente del Servizio  
(D.ssa Daniela Nifosi)